



COMUNE DI ALA

Provincia di Trento

Piazza S. Giovanni, 1 – 38061 ALA (TN) – Tel. 0464/678767 – C.F. 85000870221

www.comune.ala.tn.it

[pec: comuneala.tn@legalmail.it](mailto:comuneala.tn@legalmail.it)

Numerico di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

OGGETTO: Decreto di nomina di membro della Commissione Edilizia Comunale

IL SINDACO

Vista la nota pervenuta in data 28 dicembre 2021, prot. n. 24476 relativa alle dimissioni del signor Manica Giampaolo, avvocato, dall'incarico di componente della commissione edilizia comunale;

Visto che ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.P. n. 15/2015 i comuni istituiscono la commissione edilizia comunale (CEC), quale organo tecnico-consultivo in materia edilizia, la cui composizione e modalità di funzionamento è determinata dal regolamento edilizio, fatte salve le previsioni espressamente dettate dalla legge.

Visto l'art. 9 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.i. che così recita al comma 2:

"Nel disciplinare la composizione della CEC il regolamento edilizio comunale rispetta le seguenti condizioni, in particolare:

- a) *il sindaco o l'assessore all'urbanistica è componente della commissione e la presiede;*
- b) *il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare cinque componenti nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sette componenti per i comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti. Almeno due componenti sono tecnici esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi professionali;*
- c) *non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia;*
- d) *i comandanti del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei corpi dei vigili del fuoco volontari, componenti di diritto delle commissioni edilizie ai sensi degli articoli 3 e 16 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24(Servizio antincendi), non sono computati ai fini del rispetto del numero massimo previsto dalla lettera b). Nei comuni in cui è presente una pluralità di corpi volontari si applica l'articolo 17, comma 9, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento). I comandanti o i loro sostituti partecipano alle commissioni con diritto di voto anche se sono consiglieri o assessori comunali;*

- e) l'individuazione dei componenti diversi da quelli previsti dalle lettere a), c) e d) avviene attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili, dando evidenza sul sito del comune delle modalità e dei criteri di selezione adottati, dei relativi fattori di ponderazione e dell'esito finale della valutazione delle candidature ammesse.
3. I componenti della commissione liberi professionisti, i loro associati e gli altri professionisti con cui operano in via continuativa possono assumere, nel territorio del comune solamente incarichi inerenti opere e impianti pubblici...”.

Visto l'art. 4 del Regolamento edilizio comunale “Composizione della Commissione edilizia comunale”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 2 ottobre 2019, come modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 36 di data 26 novembre 2020 che, fra l'altro, così recita:

1. La Commissione Edilizia Comunale è istituita ai sensi dell'art. 9 della L.P. 15/2015 ed è composta da:
 - a) dal Sindaco o, su delega del medesimo, dall'Assessore competente in materia di urbanistica ed edilizia;
 - b) da 6 membri designati dal Sindaco, dei quali almeno due siano tecnici esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi professionali e gli altri esperti laureati o diplomati, con particolare preparazione ed esperienza nel campo urbanistico, edilizio ed architettonico o giuridico/amministrativo o di gestione del territorio.
 - c) dal comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Ala o altro componente del Corpo dal medesimo comandante designato.
2. ...omissis
3. La Commissione rimane in carica per il periodo di durata del Consiglio Comunale.
4. I componenti ordinari che, senza giustificato motivo, rimangano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive decadono e vengono sostituiti. Analogamente si procede in caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo.
5. ...omissis
6. ...omissis
7. ...omissis
8. Non possono essere nominati componenti della Commissione consiglieri od assessori comunali, salvo quanto previsto al comma 1, lett. a).

Tenuto conto che l'articolo 1, comma 5, del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. dispone che “Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati, o di componenti di commissioni, a eccezione di quelle consiliari, effettuate dagli organi comunali deve essere garantita una adeguata rappresentanza di entrambi i generi, da assicurarsi, eventualmente, nelle successive nomine o designazioni”.

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del membro dimissionario sopra citato.

Visto l'avviso prot. n. 17163 di data 7 ottobre 2022, pubblicato all'albo comunale dal 7 ottobre fino al 17 ottobre 2022, al fine di raccogliere le candidature per la sostituzione in questione;

Visto il codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n.2 e ss.mm.;

Visto il vigente statuto comunale;

Esaminata l'unica candidatura pervenuta, benchè oltre il termine fissato dal predetto avviso, da parte dell'avvocato Alessandra Eccheli pervenuta con prot. n. 18523 di data 28 ottobre 2022, che risulta in possesso di tutti i requisiti richiesti;

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina del nuovo componente della commissione edilizia comunale, per poter integrare la composizione della medesima in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative e regolamentari sopra citate;

DECRETA

- di nominare l'avvocato Alessandra Eccheli, nata a (TN) il , e residente ad (TN), via n. quale componente della commissione edilizia comunale, alle condizioni indicate nell'avviso n. prot. n. 17163 di data 7 ottobre 2022;

La presente designazione ha validità fino a revoca e comunque non oltre la durata del sindaco che ha provveduto alla designazione o per diverso periodo stabilito dagli ordinamenti.

IL SINDACO

p.i. Claudio Soini
firmato digitalmente ()*

(*) questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE INCARICO

La sottoscritta Eccheli Alessandra nata a (TN) il , e residente ad (TN), via n. , dichiara di accettare la designazione a componente della Commissione Edilizia Comunale e di essere a conoscenza del fatto che si procederà alla pubblicazione sul sito del Comune di Ala della richiesta di candidatura contenente la dichiarazione di insussistenza di una delle cause di incompatibilità e inconferibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, come previsto dall'articolo 20 della medesima disposizione legislativa.

Firma.....
(firmato)